



**COMITATO CONSULTIVO
SULLA CONDOTTA DEI
DEPUTATI**

RELAZIONE ANNUALE 2016

PREMESSA

A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (allegato I del regolamento del Parlamento europeo), il comitato consultivo sulla condotta dei deputati pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

La presente relazione annuale riguarda le attività del comitato consultivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed è stata approvata dal comitato il 7 febbraio 2017.

Indice

1. Contesto

2. Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati

2.1 Composizione

2.2 Presidenza

2.3 Riunioni nel 2016

2.4 Missioni

2.5 Attività svolte durante l'anno

3. Attività relative al codice di condotta

3.1 Procedura di controllo delle dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati

3.2 Presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati

4. Amministrazione

Sintesi

La presente relazione riguarda le attività del comitato consultivo sulla condotta dei deputati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

Tale periodo ha registrato un aumento significativo del numero di consultazioni del comitato da parte del Presidente. Il comitato ha così avuto occasione di esaminare otto casi di possibili violazioni del codice di condotta, per un totale di undici deputati, rispetto ai cinque nel 2015. Inoltre, il comitato ha esaminato una domanda di interpretazione del codice di condotta, trasmessa direttamente dal Presidente. Il comitato ha arricchito quindi la sua giurisprudenza nel corso dell'intero anno.

Come in passato, il comitato consultivo si è anche dedicato a fornire ai deputati un servizio ottimale, provvedendo affinché le disposizioni del codice fossero scrupolosamente rispettate, mantenendo comunque quanto più leggero possibile l'onere amministrativo. A tal fine, il comitato ha posto un accento particolare su una migliore conoscenza del codice di condotta. Occorre sottolineare che il comitato ha rafforzato ulteriormente la dimensione internazionale del proprio lavoro di sensibilizzazione, per garantire che le migliori pratiche del Parlamento europeo in materia di etica parlamentare e di trasparenza siano meglio conosciute e riconosciute al di fuori dell'istituzione.

Inoltre, il servizio amministrativo competente (l'unità Amministrazione dei deputati presso la DG Presidenza, che assicura il Segretariato del comitato consultivo) ha continuato a sottoporre tutte le dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati a un controllo di plausibilità generale, conformemente all'articolo 9 delle misure di attuazione del codice di condotta dei deputati.

16 nuove dichiarazioni sono state comunicate dai nuovi deputati nel corso dell'anno e 72 dichiarazioni modificate sono state presentate da 55 deputati nel quadro dell'obbligo generale di aggiornamento che incombe a tutti i deputati. Le dichiarazioni rettificcate comprendevano in totale 122 modifiche, per cui in alcuni casi un unico aggiornamento conteneva più modifiche.

1 CONTESTO

Il codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (in appresso: il codice di condotta) è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Il codice di condotta ha sancito una serie di principi direttivi che i deputati sono tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, tra cui figurano al primo posto condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome dell'istituzione.

Inoltre, il codice di condotta ha fissato, per la prima volta, una definizione esplicita dei conflitti di interessi nonché le istruzioni che i deputati devono assolutamente seguire in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale, cioè che sia semplicemente percepito in quanto tale da una parte dell'opinione pubblica.

Il codice di condotta prevede anche restrizioni relative alle condizioni in cui gli ex deputati hanno il diritto di esercitare attività di *lobbying* o di rappresentanza.

Soprattutto, il codice di condotta introduce una dettagliata dichiarazione degli interessi finanziari che tutti i deputati, sotto la loro responsabilità personale, devono trasmettere, entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee o, per i deputati che assumono le loro funzioni in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato. Questa dichiarazione deve inoltre essere modificata dai deputati entro trenta giorni da qualsiasi modifica che influisca sulla loro situazione personale.

Tali obblighi di dichiarazione sono stati integrati dalle misure di attuazione del codice di condotta, entrate in vigore il 1° luglio 2013. Secondo tali misure di attuazione, i deputati sono altresì tenuti a dichiarare immediatamente le manifestazioni cui partecipano, se le spese di viaggio, alloggio o soggiorno sono state rimborsate o pagate direttamente da terzi. Inoltre, essi hanno l'obbligo di notificare e consegnare all'amministrazione tutti i doni ricevuti allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale.

Tutti gli obblighi di dichiarazione di cui sopra rispecchiano le rigorose esigenze del Parlamento in materia di etica parlamentare e di trasparenza. Tutte le dichiarazioni di interessi finanziari, le dichiarazioni di partecipazione a eventi organizzati da terzi e il registro dei doni ufficiali sono pertanto facilmente accessibili sul sito Internet del Parlamento europeo.

Ogni deputato che commetta una violazione del codice di condotta o delle relative misure di attuazione si espone al rischio di vedersi infliggere in ultima istanza una sanzione dal Presidente. La sanzione in questione è comunicata in Aula e pubblicata sul sito web del Parlamento, anche in questo caso a fini di trasparenza.

2 IL COMITATO CONSULTIVO SULLA CONDOTTA DEI DEPUTATI

2.1 Composizione

Il comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso: il comitato consultivo) è stato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1 del codice di condotta.

La sua composizione è disciplinata dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del codice di condotta. All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa cinque membri permanenti tra i membri degli uffici di presidenza e i coordinatori della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

I membri permanenti del comitato il cui mandato scade il 16 gennaio 2017 sono:

- Danuta Maria HÜBNER (PPE, Polonia);
- Mady DELVAUX (S&D, Lussemburgo);
- Sajjad KARIM (ECR, Regno Unito);
- Jean-Marie CAVADA (ALDE, Francia); e
- Jiří MAŠTÁLKA (GUE, Repubblica ceca).

Il Presidente designa inoltre, all'inizio del suo mandato, un membro di riserva per ciascun gruppo politico non rappresentato tra i membri permanenti del comitato consultivo.

I membri di riserva del comitato il cui mandato scade il 16 gennaio 2017 sono:

- Heidi HAUTALA (Verts/ALE, Finlandia);
- Laura FERRARA (EFDD, Italia); e
- Gerolf ANNEMANS (ENL, Belgio).

2.2 Presidenza

In base all'articolo 7, paragrafo 2, 2° comma, del codice di condotta, la presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento del comitato, tale alternanza in linea di principio segue l'ordine decrescente delle dimensioni dei gruppi politici cui appartengono i suoi membri. La presidenza è stata quindi di volta in volta assicurata, durante l'anno trascorso e tenendo conto dell'alternanza delle presidenze dell'anno precedente, dall'on. DELVAUX (fino a febbraio) e poi dall'on. CAVADA (da marzo ad agosto). L'on. MAŠTÁLKA ha rassegnato le dimissioni da tale funzione in settembre, ed essendo l'on. HÜBNER in quel momento impegnata, l'on. DELVAUX è nuovamente subentrata da ottobre a dicembre.

2.3 Riunioni nel 2016

Il comitato consultivo si è riunito otto volte nel 2016.

Calendario delle riunioni del comitato consultivo nel 2016

Martedì 26 gennaio
Martedì 16 febbraio
Martedì 15 marzo
Martedì 24 maggio
Martedì 12 luglio
Mercoledì 12 ottobre¹
Lunedì 24 ottobre²
Martedì 6 dicembre

2.4 Missioni

La missione del comitato consultivo è duplice:

- In primo luogo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, 1° comma, del codice di condotta, su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti, il che rappresenta una preziosa garanzia di certezza del diritto.
- In secondo luogo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, 2° comma, e dell'articolo 8 del codice di condotta, il comitato consultivo, su richiesta del Presidente, esamina i presunti casi di violazione del codice e, sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo, constata che il deputato in questione ha violato il codice di condotta, il Presidente adotta, dopo aver sentito il deputato in questione, una decisione motivata che può fissare una sanzione, la quale è pubblicata sul sito web del Parlamento per il resto della legislatura.

2.5 Attività svolte durante l'anno

2.5 (i) Presunte violazioni del codice di condotta

¹ Per ragioni di organizzazione pratica, la riunione inizialmente prevista per il 18 ottobre è stata anticipata al 12 ottobre.

² Ai fini dei lavori del comitato, questa riunione straordinaria, non prevista nel calendario originario, è stata organizzata a Strasburgo.

Nel 2016, il comitato consultivo è stato consultato dal Presidente otto volte (rispetto alle cinque dell'anno precedente) in merito a casi di presunte violazioni del codice di condotta, per un totale di undici deputati.

Una di queste consultazioni riguardava tre deputati recatisi in un paese terzo che non avevano presentato, al rientro, dichiarazioni di partecipazione a eventi organizzati da terzi. Il comitato ha stabilito che tutte le spese relative a tale missione erano state coperte da un gruppo politico, e ne ha concluso che i deputati in questione erano esentati dall'obbligo di notifica della missione, conformemente alla deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 4° comma, delle misure di attuazione del codice di condotta, e che in tale occasione non sussisteva quindi alcuna violazione del codice.

Quattro casi riguardavano deputati che si erano altresì recati in paesi terzi e che avevano omesso poi di presentare una dichiarazione di partecipazione a eventi organizzati da terzi, pur essendo tenuti a farlo a norma dell'articolo 6 delle misure di attuazione del codice di condotta, poiché le spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno erano state coperte dalle autorità di paesi non membri dell'UE. A questo proposito, il comitato consultivo ha constatato che il codice di condotta era stato effettivamente violato, a prima vista, da tali deputati raccomandando tuttavia che non fossero adottate ulteriori misure nei loro confronti, in quanto tutti i deputati interessati avevano tempestivamente presentato una dichiarazione debitamente compilata e una lettera esplicativa in esito alla constatazione di tale omissione.

Un altro caso riguardava un deputato che si era recato in un paese terzo, su invito delle autorità di detto paese, e che non aveva presentato una dichiarazione relativa a detta missione. Il comitato consultivo, tenendo conto dell'eccezionale ritardo nella presentazione di tale dichiarazione, ha concluso che il deputato interessato aveva violato il codice di condotta.

Un'altra consultazione da parte del Presidente riguardava un deputato interessato da una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Poiché l'OLAF aveva stabilito che il deputato aveva commesso irregolarità finanziarie a danno del Parlamento, il comitato ha concluso che, con il proprio comportamento, aveva automaticamente violato i principi stabiliti dall'articolo 1 del codice di condotta e che il suo comportamento giustificava l'adozione di una sanzione.

L'ottavo caso riguardava il comportamento di due deputati all'interno dei locali del Parlamento. Anche in questo caso il comitato ne ha concluso che tale comportamento costituiva una violazione dell'articolo 1 del codice di condotta e dell'articolo 11 del Regolamento del Parlamento. Inoltre, il comitato ha raccomandato al Presidente di adire le autorità giudiziarie nazionali competenti.

Infine, il Presidente ha inoltre chiesto al comitato di valutare la situazione per quanto riguarda la sponsorizzazione, sempre più frequente, da parte di alcuni deputati di eventi a carattere commerciale nei locali del Parlamento, in cooperazione con terzi, in particolare rappresentanti di gruppi di interessi o associazioni professionali. Il comitato ha sottoposto al Presidente la sua valutazione e ha ricordato gli obblighi che incombono ai deputati al Parlamento europeo in materia di dichiarazioni di interessi finanziari e conflitti di interessi, pur sottolineando che spetta ai Questori controllare la corretta

attuazione delle decisioni dell'Ufficio di presidenza sull'utilizzazione dei locali del Parlamento da parte di terzi e sull'organizzazione di manifestazioni culturali e mostre.

2.5(ii) Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del codice di condotta

Nel 2016, il comitato consultivo non ha ricevuto alcuna richiesta formale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, 1° comma, di orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del codice di condotta. Ciò detto, nel corso dell'intero anno come di consueto, il suo Segretariato, rispondendo alle loro richieste ha aiutato numerosi deputati e assistenti parlamentari a interpretare e applicare correttamente le disposizioni del codice e delle relative misure di attuazione riducendo al minimo il loro onere amministrativo.

2.5(iii) Promozione del codice di condotta all'esterno del Parlamento

Anche quest'anno il comitato consultivo non ha risparmiato gli sforzi per promuovere il codice di condotta a livello internazionale.

Il 30 giugno l'on. DELVAUX ha quindi rappresentato il comitato alla sessione plenaria del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa. In tale occasione, ha illustrato le disposizioni del codice di condotta nonché i compiti e il funzionamento del comitato ai rappresentanti del GRECO.

3 ATTIVITÀ RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA

3.1 Procedura di controllo delle dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati

L'articolo 9 delle misure di attuazione del codice di condotta prevede una procedura di controllo per le dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati. Un controllo di plausibilità generale è stato quindi effettuato, a nome del Presidente, dall'unità Amministrazione dei deputati presso la DG Presidenza, qualora vi sia motivo di ritenere che una dichiarazione contenga informazioni manifestamente erranee, inattendibili, illeggibili o incomprensibili. Un tempo ragionevole è allora concesso al deputato interessato affinché possa reagire confermando o correggendo i dati forniti nella dichiarazione. Nei casi in cui le precisazioni così apportate siano ritenuti insufficienti, il Presidente decide in merito alla procedura da seguire in conformità dell'articolo 8 del codice di condotta.

Nel corso dell'anno, l'unità Amministrazione dei deputati presso la DG Presidenza ha sistematicamente verificato tutte le dichiarazioni di interessi finanziari presentate dai deputati, che si trattasse di nuove dichiarazioni di deputati entranti al Parlamento in corso di legislatura o di versioni modificate delle dichiarazioni esistenti.

3.2 Presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati


A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del codice di condotta, i deputati che integrano il Parlamento in corso di legislatura sono tenuti, sotto la loro responsabilità personale, a presentare una dichiarazione dettagliata dei loro interessi finanziari entro trenta giorni dall'inizio del mandato. Nel 2016, i sedici deputati entranti hanno tutti trasmesso le rispettive dichiarazioni di interessi finanziari entro i termini previsti.

Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che i deputati rettifichino la loro dichiarazione entro trenta giorni da qualsiasi modifica che possa influire sulla loro situazione. Di conseguenza, l'anno scorso, 55 deputati hanno presentato al Presidente 72 dichiarazioni aggiornate. Di questi, sei deputati hanno aggiornato la propria dichiarazione due volte, due deputati tre volte, un deputato quattro volte e un deputato cinque volte.

Tali dichiarazioni aggiornate includevano in totale 122 modifiche, per cui in alcuni casi un unico aggiornamento conteneva più modifiche.

Nel merito, le sezioni (D), (A) e (I) sono state di gran lunga quelle modificate più di frequente, con rispettivamente 58, 17 e 15 modifiche, confermando ancora una volta la tendenza osservata negli esercizi precedenti.

Il grafico sottostante illustra la ripartizione, sezione per sezione, di tutte le modifiche effettuate nel corso dell'anno³.



Sezione (A): attività professionali nel triennio precedente l'inizio del mandato al Parlamento nonché la partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici.

Sezione (B): indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento.

³ Un deputato ha presentato una dichiarazione rigorosamente identica a quella precedente; questo caso isolato non figura nel grafico.

Sezione (C): attività regolare retribuita svolta parallelamente all'esercizio del mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo.

Sezione (D): partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, retribuita o non retribuita.

Sezione (E): attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva superi i 5 000 EUR in un anno civile.

Sezione (F): partecipazioni in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'ente interessato;

Sezione (G): sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.

Sezione (H): qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

Sezione (I): qualsiasi altra informazione che il deputato desideri fornire.

4 AMMINISTRAZIONE

L'Unità Amministrazione dei deputati presso la Direzione generale della Presidenza funge da Segretariato del comitato consultivo ed è stata designata dal Segretario generale come servizio competente, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 9 delle misure di attuazione del codice di condotta.

Advisory.Committee@europarl.europa.eu

Parlamento europeo
Segretariato del comitato consultivo sulla condotta dei deputati
60, rue Wiertz
PHS 07B022
B-1047 Bruxelles
Belgio